

“Se tutto è mafia, niente è mafia” Riflessioni antropologico giuridiche sulla criminalità organizzata nigeriana

Stefania Spada

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bologna

s.spada@unibo.it

ORCID:0000-0003-1128-868X

Abstract

Starting from a description of the characteristics identified by the Italian legal system for the recognition of the crime of mafia-type association (force of intimidation, associative bond, subjugation and code of silence) as defined by the 416 bis c.p., the contribution aims to produce an ethnography of the documents (Riles 2006; Hull 2012) - such as judgments, DIA reports, intelligence services reports, acts of the Parliamentary Commission - in which the patrimony of information concerning Nigerian organized crime has been untextualized (Cabot 2011). The objective of this hermeneutic analysis is attempts to understand if – and how – stereotypes and prejudices have informed the process of evaluation of behaviors recognized as mafia; is it appropriate to speak of culturalist rationality in this specific case? The proposed reasoning seems necessary because the imaginaries developed towards Nigerian criminal groups appear to be as much a structure as an outcome of the criminalization process mentioned by Wortley (2009). Is it possible to detach the imaginaries referring to the criminal sphere from those existing in society in a general sense? In other words, is it possible for criminal groups of non-native people to emancipate themselves from the logic of subordinate differential inclusion (Castles 1995; Ambrosini 1999; Mezzadra 2004; Donatiello, Moiso 2017)? In this sense, the contribution, by making a comparison with what has happened in the Italian context regarding the various mafia criminal groups, intends to identify the thinking of the institutions (Douglas 1990), revealing the short-circuits resulting from stereotypes in the real ability to combat criminal activities and problematizing the logics of translatability in being. For example, is it possible to decode the classic “control of the territory” usually acknowledged to autochthonous organized crime into “control of the community of origin”? Indeed, this question opens to a critical reflexivity of one’s own cultural context where it would be more appropriate to speak of “mutualistic symbiosis” (Pellegrini 2018) rather than “colonization” (Dalla Chiesa, Cabras 2019).

Keywords: Nigerian mafia; organised crime; anthropology of law; culturalism; stereotypes; criminalisation of migrants.

Introduzione

“Cosa Nera”, “piovra nera”, una “mafia che sbarca”, con il primo collaboratore di giustizia ridenominato dalle testate giornalistiche “Buscetta nero”; già i termini utilizzati per descrivere il fenomeno della criminalità organizzata nigeriana appaiono rivelatori di una marcata etnicizzazione stereotipata che dal Noi è transitata sul Loro, con importanti effetti dal punto di vista delle percezioni sociali nonché delle politiche migratorie attuate dal nostro paese¹. Che il pregiudizio etnico abbia infatti giocato un ruolo

¹ Interessante riportare che la puntata del 20 agosto 2023 di “In Onda” trasmessa su La7 avesse come tema il clima culturale e

chiave nell'interpretazione del fenomeno mafioso autoctono è oramai un fatto noto, immemori del monito di Sciascia per cui “se tutto è mafia, niente è mafia”². Ma con i problemi ancora attuali di interpretazione e valutazione delle azioni criminali organizzate al di fuori dei cosiddetti territori non tradizionali³ appare interessante sottoporre a riflessione critica il nostro livello di conoscenza del fenomeno, per capire se qualcosa ci sia sfuggito o sia stato travisato, nella consapevolezza che il potere delle mafie – autoctone e allogene – non accenna a diminuire. A partire da una restituzione delle caratteristiche identificate dall'ordinamento italiano per il riconoscimento del reato di associazione⁴ di stampo mafioso (forza di intimidazione, vincolo associativo, assoggettamento ed omertà) punito dal 416 bis c.p.⁵, il contributo intende offrire un'analisi ermeneutica di documenti ufficiali (alcune sentenze⁶ in cui tale reato è stato riconosciuto a cittadini nigeriani, le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia prodotte dal 1996 al 2020, i dossier dei Servizi di Intelligence, le relazioni della Commissione Parlamentare di inchiesta dedicata e una recente custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna). Attraverso quindi una etnografia dei documenti⁷ (Riles 2006; Hull 2012) finalizzata a comprendere il pensiero delle istituzioni (Douglas 1990), si intende mettere in dialogo una riflessione critica riguardante le trappole interne al Noi dell'etnicità con i processi di criminalizzazione a danno dei cittadini nigeriani. Indagare le rappresentazioni istituzionali, plasmate attraverso il discorso giuridico, come particolari forme di rappresentazione sociale⁸, può infatti aprire la strada ad una riflessività che sappia problematizzare adeguatamente la funzione degli stereotipi e dei pregiudizi in ambito giurisdizionale⁹.

politico considerando proprio il libro scritto dall'attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni e dallo psichiatra Alessandro Meluzzi nel 2019 *Mafia nigeriana. Origini, rituali, crimini*. Nel link di seguito un estratto con il commento del magistrato antimafia Alfonso Sabella: <https://www.la7.it/in-onda/video/mafia-nigeriana-e-il-libro-meluzzi-meloni-sabella-erano-tutti-bianchi-quelli-20-08-2023-499093>

² Celebri le parole di Sciascia che invita a differenziare in modo appropriato ciò che distingue la mafia – che nasce negli spazi del potere – dalla criminalità organizzata di altro tipo, rimarcando la necessità di non cadere nella trappola di una valutazione meramente etnica del comportamento mafioso, tematica al cuore del ragionamento qui proposto (tanto per i gruppi autoctoni quanto per quelli stranieri).

³ A ben vedere, già i termini “zone tradizionali” e “non tradizionali” rimandano ad una presunta estraneità del Nord a certi tipi di comportamento, riconfermando implicitamente una etnicizzazione latente nella modalità di immaginare – e conseguentemente interpretare – il fenomeno mafioso. Il termine zona non tradizionale rimanda infatti a un territorio incontaminato, supposto come avanzato rispetto alle logiche mafiose e per questo impermeabile ad esse. Su tale logica si basava infatti la logica del soggiorno obbligato, in cui si presupponeva che il trasferimento del mafioso in un territorio scevro da quel comportamento – autoproclamatosi provvisto di “anticorpi” – lo avrebbe riabilitato, civilizzato, “curato”. Il processo Aemilia, attualmente in corso, dimostra invece la non coincidenza tra visibilità ed estraneità.

⁴ È doveroso sottolineare che nel nostro ordinamento si parli appunto di “associazione” e non di “organizzazione”, concetto invece mutuato dal diritto internazionale. La prima definizione di “gruppo criminale organizzato” è contenuta nel Protocollo di Palermo del 2000 (recepita con art. 3 L. 146/2016), cui fa seguito la Decisione Quadro 841/2008/GAI con il concetto di “organizzazione criminale”. L'associazione di stampo mafioso è quindi una peculiare e specifica configurazione di criminalità organizzata.

⁵ Nel presente contributo non vi è spazio per riflettere criticamente sulla nozione di metodo mafioso, né da un punto di vista prettamente giuridico – considerando altresì la difformità di interpretazioni tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza – né tantomeno da quello antropologico. Si intende piuttosto comprendere se esiste un doppio standard di valutazione dei comportamenti illeciti rimanendo nel perimetro della razionalità giuridica in essere.

⁶ Per il ragionamento qui proposto è doveroso sottolineare che la prevalente giurisprudenza esistente è di natura cautelare e la contestazione dell'art. 416 bis a carico di cittadini nigeriani risulta residuale rispetto ad altri reati (Zammarchi 2023: 35).

⁷ Purtroppo, non essendo stata rilasciata autorizzazione, non è stato possibile etnografare il processo che si è svolto nel tribunale di Bologna di cui si sono potuti analizzare solo i documenti di custodia cautelare pubblicati.

⁸ Partendo dal concetto di Bourdieu (1988: 79) di “rappresentazione sociale”, secondo cui esse sarebbero dotate di “un potere propriamente simbolico della realtà [...] strutturando la percezione che gli agenti sociali hanno del mondo”, si ritiene che tale potere sia ulteriormente amplificato quando la rappresentazione è fornita dalle istituzioni.

⁹ Si rimanda ai lavori di Gribaldo (2013 e 2021) per una etnografia dei procedimenti penali per violenza domestica ed il peso degli stereotipi di genere nelle dinamiche processuali.

Il presente contributo non aspira quindi ad essere un resoconto esaustivo sul crimine organizzato nigeriano, bensì un tentativo di individuazione di uno spazio conoscitivo sul fenomeno battendo sentieri al momento inesplorati. L’analisi documentale restituita nasce come approfondimento autonomo svolto parallelamente ad una ricerca riguardante la discrepanza tra *law in book* e *law in practice* nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. La questione della tratta, e nello specifico di quella a scopi sessuali delle donne nigeriane, emergeva difatti come filone specifico¹⁰; l’etnografia svolta nelle aule dei tribunali e l’analisi della documentazione giuridica prodotta dalle procedure mi hanno quindi sospinta ad investigare tanto il fenomeno della criminalità transnazionale, in particolare quella nigeriana, quanto le modalità specifiche coercitive e di assoggettamento perpetrate nei confronti delle vittime. Non vi è spazio in questo contributo per restituire quindi un quadro completo dei complessi e diversificati fenomeni soggiacenti la tematica specifica, né purtroppo per dare conto della lunga e travagliata storia dell’antropologia applicata al diritto¹¹ – di cui il presente contributo aspira ad essere una germinale sperimentazione.

Il metodo mafioso nel 416 bis c.p.: ragionando intorno ai problemi di applicabilità e traducibilità per le organizzazioni non storiche

Solo con la legge Rognoni-La Torre (L. 646/1982), approvata sei mesi dopo l’omicidio dello stesso Pio La Torre a Palermo, il metodo mafioso è diventato elemento di tipizzazione¹² della fattispecie all’interno del nostro ordinamento. Tale novella, che introduce l’art. 416 bis nel nostro Codice penale, aveva due obiettivi interrelati: perimetrare il comportamento mafioso rispetto ad altre forme di associazione criminale (*in primis* quelle con finalità terroristiche) – e quindi identificarne le caratteristiche distintive – e superare la visione localista (culturalista?) che era contenuta invece nella L. 575/1965 “Disposizioni contro la mafia”, che puniva la particolare forma di devianza sviluppata nel territorio siciliano. Le caratteristiche identificate dall’ordinamento per il riconoscimento del reato di associazione di stampo mafioso così come delineate dal 416 bis c.p. sono infatti: la forza di intimidazione, il vincolo associativo, l’assoggettamento e l’omertà. Tali caratterizzazioni non possono essere prese in considerazione separatamente dall’interprete; esse, infatti, vanno lette e comprovate in modo circolare: il vincolo associativo, da cui deriva la forza intimidatrice, produce assoggettamento e omertà come effetti tipici, sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione stessa, qualificandosi come reato a dolo specifico. Se per il 416 bis esiste già un problema di inferenza sociologica che apre – ancora oggi – a interpretazioni non unitarie¹³ (vedasi il dibattito intorno alla cosiddetta mafia silente e alle difficoltà di riconoscimento del comportamento mafioso al di fuori dei territori tradizionali), tale criticità interpretativa pare amplificarsi nella valutazione delle organizzazioni criminali non autoctone. Cercherò quindi di procedere quanto più possibile con ordine, considerando le quattro caratteristiche tipizzanti la

¹⁰ Si rimanda quanto meno a Taliani (2012), ove vengono problematizzate le modalità discorsive e di riconoscimento delle narrazioni, e a Brivio (2021) in cui l’autrice mette in discussione il *juju* nei termini di dispositivo che nel nostro contesto rafforza discriminazioni di genere e produce discorsi razzisti.

¹¹ La letteratura antropologica avente ad oggetto lo studio del diritto è risalente alle origini della disciplina stessa, evolvendo con essa fino al tutt’ora insoluto dibattito su universalismo e relativismo dei diritti umani ed il ruolo del sapere antropologico. Inoltre, molta letteratura scientifica identificata come “antropologia giuridica” non è prodotta da antropologi/ghe bensì da giuristi e sociologi del diritto. Si rimanda quantomeno a Merry (1992), Geertz (2001), Nader (2003), Remotti, Motta (2006), e De Lauri (2013).

¹² La norma giuridica, attraverso la tipizzazione di un comportamento, assume le sue proprietà legittimanti, e cioè generalità ed astrattezza.

¹³ Le Sezioni Unite della Cassazione non sono ancora riuscite a dare coerenza unitaria al contrasto ermeneutico esistente a livello giurisprudenziale e dottrinale, benché si stia consolidando la tendenza a rintracciare una estrinsecazione fattuale del metodo mafioso secondo i principi di materialità ed offensività per le mafie non storiche.

fattispecie in oggetto in dialogo tra loro e le modalità con cui esse sono state tradotte nella valutazione di mafiosità per i gruppi criminali organizzati nigeriani¹⁴; lo farò avvalendomi di sentenze passate in giudicato in cui è stato riconosciuto il reato di stampo mafioso a cittadini nigeriani.

L'esistenza del vincolo associativo¹⁵ rimanda immediatamente ai cosiddetti rituali di affiliazione o cerimonie di iniziazione in cui il nuovo membro si legherebbe indissolubilmente al gruppo criminale. Se nel contesto delle mafie autoctone tale giuramento viene effettuato utilizzando immagine sacre che rimandano al panorama religioso cattolico¹⁶, per quanto riguarda le aggregazioni di nigeriani si parla di crudeli riti tribali a sfondo magico-esoterico; il rituale di passaggio, per quanto riguarda le organizzazioni nigeriane appare sempre contraddistinto da caratteri tribali, ancestrali. Tale primitivismo viene giustificato in parte con la cultura di appartenenza, in parte con il minor tempo di azione criminale nel territorio. La forza intimidatrice deve manifestarsi infatti sia all'interno sia all'esterno del gruppo; in tal senso è interessante riportare uno stralcio della sentenza 2432 del 2010 (p. 69-70) emessa dal Tribunale di Torino in cui per la prima volta viene riconosciuto il 416 bis a cittadini nigeriani facenti parte dei gruppi Black Axe e Eiyè:

senza alcun dubbio, entrambe le associazioni in argomento si avvalevano di una forza intimidatrice notevolissima basata sia su concrete azioni violente sia sulla fama negativa che a questa violenza rimandava e che era nota a tutti i nigeriani. [...] i nigeriani sapevano cosa erano i cults e, in buona sostanza, o vi aderivano o cercavano di fuggire ad un inquadramento ufficiale [...] "Non bisogna pertanto confondere" la capacità di qualificarsi all'esterno del gruppo, sia pure dai soli nigeriani, come associazioni violente con volontà di predominio sul territorio (caratteristica sicuramente rilevabile) con il concetto ed effettivo controllo dello stesso, in un senso più generale ed assoluto. Si cade più facilmente in questo "equivoco" se si confrontano i secret cults con le associazioni mafiose italiane più note. È del tutto evidente che queste ultime hanno un potere criminale più esteso e più pregnante che si allarga a moltissime attività economiche e che permea ormai anche strutture sociali di grande rilievo. Questa connotazione è strettamente correlata al fatto che le mafie nostrane sono operative da molto più tempo e hanno avuto modo di affinarsi e di manifestarsi con modalità via via più sofisticate e quindi più difficili da individuare. Non vi è dubbio che i nigeriani membri dei cults, invece, si appellavano a modalità operative quasi tribali e si proponevano finalità molto più limitate né diversamente avrebbe potuto essere, considerando che moltissimi dei membri erano persone addirittura prive di permesso di soggiorno, prive di una vera attività lavorativa, sia pure da usarsi come schermo di attività illecite più lucrose, ma ciò che più conta erano tutti extracomunitari e, per ciò stesso, in condizione minoritaria.

¹⁴ È utile ricordare che il lemma "anche straniere" sia stato aggiunto nell'ottavo comma del 416 bis con L. 125 del 2008. Come evidenziato dalla sentenza 24803 Cass. pen., sez. I, 05-05-2010, tale modifica «non ha inserito un elemento di novità nel tessuto legislativo preesistente, ma ha solo adeguato la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di interpretazione».

¹⁵ È recente l'ordinanza (5071/2021) con cui la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito in merito alla perimetrazione del rito di affiliazione nella 'Ndrangheta, interrogandola rispetto al nesso tra il mero accertamento dell'esistenza di tale specifica relazione associativa e la responsabilità penale che ne deriva in ordine alla condotta di partecipazione. L'ordinanza è reperibile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1612990704_cassazione-5071-2020-rimes-sione-sezioni-unite-affiliazione-rituale-partecipazione-associazione-mafiosa-mafie-storiche.pdf. Si rimanda altresì al commento di Di Prisco (<https://www.iusinitinere.it/i-rituali-daffiliazione-alla-ndrangheta-rimessi-alle-sezioni-unite-36903>) in cui si sottolinea come tale quesito sia di estrema rilevanza, perché creerebbe uno spartiacque nel determinare i contorni di una "incriminazione del reo per "ciò che è" e non per "ciò che fa"». La risposta delle Sezioni Unite non è ancora reperibile, ma da un'informativa provvisoria diramata dalla Suprema Corte si apprende che l'affiliazione rituale costituisce un grave indizio che va però comprovato dall'esistenza di un patto «reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione»; per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link: <https://www.sistemapenale.it/it/notizie/sezioni-unite-informazione-provvisoria-affiliazione-rituale-partecipazione-associazione-mafiosa>.

¹⁶ Non vi è spazio per argomentare in modo doveroso le modalità con cui le organizzazioni criminali autoctone utilizzino strumentalmente cultura e religione per scopi di assoggettamento; si rimanda almeno a Palumbo (2020) per una etnografia della pratica dell'inchino.

Tralasciando i numerosi spunti contenuti in questo stralcio, è utile ribadire che l'intimidazione, per generare assoggettamento ed omertà, non necessariamente deve essere violenta – mentre la violenza sembra divenire elemento caratterizzante centrale del ragionamento proposto dai giudici in questa sede, cadendo essi stessi nella trappola dell'equivoco che denunciano. La forza intimidatrice di cui si parla nel 416 bis rimanda infatti sia a una minaccia esplicita sia ad una larvata o implicita. Rispetto a quest'ultima forma viene richiamata la “fama criminale” del gruppo come elemento in grado di produrre sottomissione e paura; questo però sembra valere maggiormente per i gruppi criminali allogeni. Solo per questi, infatti, la fama criminale del gruppo rilevata nel paese di origine (nel caso specifico i *cults*¹⁷ e le confraternite)¹⁸ vale come criterio certo¹⁹, ma esso, ad esempio, appare attenuato per la ‘ndrangheta al nord. L'espansione delle mafie storiche in aree non tradizionali soffre di una difficoltà di riconoscimento della mafiosità del *modus operandi* rispetto ai territori di origine, essendosi articolate in cellule organizzative localizzate dotate di una certa dose di autonomia; il vincolo quindi con l'“organizzazione madre” del territorio tradizionale può manifestare diversi gradi di intensità, maturando una pericolosità di contesto minore²⁰. La pericolosità di contesto dei sodalizi cultisti, transitata dal paese di origine al contesto di immigrazione, sarebbe però in difetto rispetto ad un requisito implicito: il controllo del territorio²¹. I giudici, riproponendo l'argomentazione del 2001 utilizzata per riconoscere il 416 bis ad organizzazione criminale cinese²², parlano infatti del controllo non di una area geografica ma della comunità e nello specifico di un «numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente», eludendo così la clausola implicita sostituendo al territorio la comunità nazionale di riferimento. Nella sentenza del 18 aprile 2007 n. 15595 Cass. Pen. Sez. V, viene esplicitato infatti che per esso non si deve esclusivamente intendere un'area geografica in quanto tale ma può riferirsi anche ad una specifica comunità lì insediata. Il controllo del territorio, quindi, essendo capacità direttamente collegata alla forza di intimidazione, può essere inteso come controllo di una comunità. In una recente massima della Cassazione penale, sez. V, 29/05/2019, n. 39062²³ relativa ad una associazione criminale nigeriana si legge infatti:

Ai fini della prova del reato di associazione di tipo mafioso, configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, mentre il vincolo associativo è adeguatamente dimostrabile attraverso il riferimento all'esistenza di riti di affiliazione, alla riservatezza dei componenti, al dovere di solidarietà tra gli stessi, il binomio potere di intimidazione-omertà deve essere apprezzato e dimostrato in relazione all'ambiente, al territorio e alla collettività di riferimento, tenendo conto che questo ben può essere integrato quando la mafia straniera pur senza avere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, ha la capacità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una determinata comunità.

Per le mafie straniere basterebbe quindi la capacità di assoggettare un numero indeterminato di per-

¹⁷ Per una riflessione aggiornata e puntuale sui profili penalistici dei *secret cults* nigeriani si veda Zammarchi (2023).

¹⁸ Tipologie di organizzazioni spesso confuse nei documenti ufficiali.

¹⁹ Benchè nelle sentenze e nei documenti ufficiali questo aspetto non venga mai approfondito “oltre ogni ragionevole dubbio”, ai fini del ragionamento qui proposto risulta interessante riportare l'esito di un recente studio secondo cui la mafia nigeriana sarebbe più potente in Italia, fuori dalla Nigeria, perché sfrutterebbe proprio le difficoltà di integrazione della diaspora: “riescono a svolgere la maggior parte delle proprie attività ed a ottenere la maggior parte dei proventi al di fuori dei confini del proprio paese di origine” (Di Liddo et al. 2019: 15).

²⁰ Si rimanda a Visconti (2015).

²¹ 21 Il controllo del territorio non è tipizzato normativamente ma, attraverso la produzione giurisprudenziale, è divenuto requisito implicito della fattispecie.

²² Cass. 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zi, in Foro italiano, 2004, vol. 127, n. 1, pagina 6.

²³ <https://www.avvocatopenalista.org/contenuto.php?id=16653&redirected=17585d992cd3575f956a97bd12bd1a13>

sone purché appartenenti a quella comunità. La forza di intimidazione sembra quindi essere “naturale” nelle comunità diasporiche, in quanto si presuppone che esse rimangano chiuse all’esterno, con scarse capacità di integrazione nella società più ampia di cui fanno parte. Sembra quindi la diaspora in sé a generare assoggettamento ed omertà dei suoi membri²⁴. Sempre nella sentenza torinese del 2010 (p. 74), in merito all’omertà si legge: «l’omertà determinata dalle associazioni nella comunità nigeriana era rilevante, atteso che, per anni, nessun nigeriano spontaneamente si presentava all’Autorità per denunciare i fatti». Se ci soffermiamo su questo passaggio logico, appare interessante includere in questa equazione lo Stato. Nei ragionamenti proposti nelle motivazioni delle sentenze, tanto quanto nelle relazioni della DIA o dell’Intelligence (come si vedrà nel paragrafo successivo), il ruolo dello Stato nei confronti delle comunità migranti non viene mai preso in considerazione; le comunità nigeriane appaiono totalmente intrappolate nelle grammatiche criminali dei propri connazionali – fintanto che della propria cultura – senza mai problematizzare, ad esempio, gli effetti di un mancato riconoscimento da parte dello Stato e della società nei loro confronti²⁵. E se fosse questo mancato riconoscimento a condannare i cittadini nigeriani alle stesse logiche di violenza e iniquità da cui hanno tentato di scappare intraprendendo la migrazione? Benchè in questo contributo non sia possibile esaminare le motivazioni ai dinieghi nella domanda di protezione internazionale²⁶, è utile ricordare come molto spesso il suo mancato riconoscimento rimandi ad una valutazione di mancata credibilità proprio di quei legami, affiliazioni, comportamenti violenti che invece vengono immediatamente riconosciuti in ambito penale, dimostrando l’esistenza di un doppio standard cognitivo. Nella valutazione del fenomeno criminale organizzato straniero sembra avvenire quindi un ribaltamento: se a livello interno è faticoso riconoscere lo stampo mafioso, ad esempio, a Roma²⁷ o nelle ramificazioni locali della ‘Ndrangheta al Nord, nel momento in cui la valutazione del comportamento riguarda invece l’Altro, si riconoscono più facilmente le caratteristiche di mafiosità a partire dal vizio culturale²⁸. Siamo infatti ancora lontani, anche per quanto riguarda il livello del crimine organizzato di stampo mafioso autoctono, nell’aver una giurisprudenza univoca in grado però di comprendere tanto le interconnessioni, quanto i mutamenti del comportamento mafioso²⁹. Quei legami laschi, quella capacità di flessibilità e mimetismo appaiono infatti rimanere imbrigliati in una interpretazione etichettante, in cui il metodo mafioso appare essere «un concetto stilizzato dal punto

²⁴ Nella relazione sulla politica dell’informazione del 2009 (p. 93) si legge che «le organizzazioni nigeriane rilevano inoltre per la propensione a esercitare un marcato controllo sulle diaspore di connazionali attraverso il sistematico ricorso alla carica intimidatoria della superstizione religiosa e per la capacità di riciclaggio dei proventi»; rapporto reperibile al seguente link: <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2010/02/relazione-2009.pdf>.

²⁵ Seguendo questo ragionamento appare interessante utilizzare il concetto di “industria della protezione privata” di Gambetta (1994) applicata alla comunità diasporica. Se le organizzazioni criminali, sfruttando l’instabilità dei mercati caratterizzati da assenza di fiducia e l’incapacità dello Stato di offrire sicurezza e giustizia, sono per l’autore qualificabili come una industria che produce e vende la protezione privata trasformandola in un servizio, questo appare valere ancor di più per le comunità diasporiche. Se la minoranza è in una posizione di disegualianza, discriminata rispetto al gruppo maggioritario, il potere del vincolo associativo si rafforzerebbe attraverso questa incapacità di relazione e protezione dello Stato, e in quel momento diventerebbe sì, industria di “protezione”.

²⁶ Ritengo interessante, a tal proposito, avvalermi di considerazioni derivanti dalla ricerca etnografica partecipata condotta qualche anno fa in diversi tribunali del centro-nord, volta ad analizzare le discrepanze tra *law in book* e *law in practice* nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale. Spesso, come motivazione per la non credibilità del richiedente, si parla – in merito alla storia di fuga da una confraternita o da un cult – di “fantasie popolari”, “superstizioni infondate”, “credenze magico religiose irrazionali”, “credenze esoteriche diffuse tra i non acculturati”.

²⁷ Per un’analisi critica di tale differente attribuzione e riconoscimento della tipologia di comportamento vedasi Benincasa (2021).

²⁸ Per questo il sapere antropologico dovrebbe adeguatamente rispondere alle richieste di esplicitazione delle culture Altre, pena il rischio di una impropria generalizzazione cristallizzante. Sul tema specifico, si veda ad esempio Calderoli (2007).

²⁹ Per una interessante analisi delle sfide interpretative soggiacenti il riconoscimento del 416 bis alle cosiddette nuove mafie – considerando in particolare la capacità e le modalità dell’intimidazione – si veda Canato (2020), reperibile al seguente link: [Canato_gp_2020_12-1.pdf](https://www.giurispdzenapale.com/) (giurispdzenapale.com).

di vista etnico-culturale» (Amato 2015: 272); un pregiudizio etnico ancora presente nella valutazione dei gruppi criminali autoctoni, che diviene ancor più ingombrante nei procedimenti a carico dei non-cittadini. Appare interessante quindi svolgere una riflessione che sia in grado di problematizzare le tipizzazioni legate all’etichettamento³⁰, in quanto – come insegna l’ipotesi Sapir-Worf – la scelta di un termine linguistico e la modalità di pensare il mondo sono interrelate. Sia nelle sentenze che nei rapporti ufficiali prodotti sulla tematica è riscontrabile un ridondante uso di termini quali “tribale”, “etnico”, “riti esoterici”, “superstizioni” quasi a voler così ricostruire un’immagine della cultura nigeriana – rimango sul piano generale perché questo viene veicolato dai documenti – retrograda, irrazionale, violenta; insomma, con gli stessi caratteri di atavismo con cui si è stati soliti descrivere ed interpretare il comportamento meridionale in generale e quello siciliano in particolare. Gli immaginari legati all’atavismo, al tribalismo, al sottosviluppo appaiono però funzionali alla mafia stessa; nel ritenerla qualcosa di premoderno, una arcaica sopravvivenza di un mondo che non esiste più, si fatica a comprendere la sua capacità di adattarsi al cambiamento, di evolvere, di mutare per continuare a perseguire il suo obiettivo principale e cioè il mantenimento del potere. La mafia non è infatti figlia del sottosviluppo (Falcone, 2008) ma è un prodotto politico (Santoro, 2000) tipicamente moderno «prodotto del rapporto tra il processo di formazione dello stato nazionale italiano e le caratteristiche della Sicilia come periferia» (Catanzaro 1984: 17). L’immaginario che si sta diffondendo nei confronti della criminalità organizzata nigeriana sembra inoltre funzionale alle mafie autoctone per un altro aspetto che facilita la loro mimetizzazione e invisibilizzazione: per queste ultime è infatti strategico che la maggior parte di reati di strada siano compiuti da gruppi criminali stranieri; questi sono più visibili, maggiormente esposti e questo, se da un lato crea ed amplifica l’immaginario dello straniero deviante, dall’altro riorienta l’azione repressiva e investigativa, ponendo gli autoctoni al riparo. Se sono necessari i professionisti per espandersi nel mondo legale in modo invisibile, saranno altrettanto necessari quelli che compongono la bassa manovalanza, quella più visibile ed esposta. Come sottolineato da Scalia (2016) con la riorganizzazione postfordista della mafia i lavori più pericolosi e attenzionati dalla polizia sono stati esternalizzati agli stranieri. Fare apparire le persone nigeriane legate (opresse?) a logiche criminali come particolarmente inumane in quanto tribali fa inoltre il paio con una riabilitazione indiretta delle mafie autoctone che, quanto meno, non vanno in giro per strada con un machete!

Oltre al vizio culturale sembra infine riaffermarsi con sempre più forza il nesso immigrazione-criminalità. Tale aspetto è stato ribadito anche nella più recente seduta della Commissione parlamentare preposta in cui il fenomeno è stato trattato, che nel 2019 ne parla nei seguenti termini:

L’Italia è divenuta meta di immigrazione di massa e pertanto è doveroso anche che la Commissione si interessi – e dovutamente – delle cosiddette mafie straniere, che iniziano ad essere realtà non più appendicolari, non più capaci soltanto di subappaltare ruoli e funzioni che la malavita organizzata autoctona demanda e commissaria. Vi sono contesti in cui nuove formazioni criminali si rivelano capaci di lottare per il primato sul territorio. Le tradizioni culturali, capaci di far gemmare anche esperienze criminali, dovranno essere quindi sottoposte ad un’attenta analisi³¹.

Come si evince da questo stralcio della quindicesima seduta della XVIII legislatura le tradizioni culturali meritano di essere indagate³² per comprendere il coacervo di tradizioni ancestrali in gra-

³⁰ Interessante ricordare sia la teoria di Tannenbaum degli anni Trenta del Novecento secondo cui la causa della devianza risiederebbe nell’affissione di etichette, sia l’idea di Becker secondo cui «l’esistenza della devianza dipende dal punto di vista di chi osserva» (Williams, McSchane 1999: 137); «l’etichetta attrae l’attenzione di chi etichetta, che osserva e rafforza l’etichettamento dell’individuo; la persona interiorizza l’etichetta, arrivando ad autodefinirsi deviante» (Williams, McSchane 1999: 140).

³¹ http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1105612&part=doc_dc-allegato_a:1

³² Interessante notare come nei documenti governativi l’attenzione alla cultura dell’Altro emerge solo rispetto a tematiche legate all’illegalità, nei termini di problema.

do di produrre azioni e comportamenti criminali specifici. La logica governativa sembra quindi rimarcare il nesso immigrazione – tanto più se irregolare – e criminalità, molto spesso corroborato utilizzando teorie socio-antropologiche desuete³³. Per ricollegarsi al ragionamento prima espresso rispetto alle responsabilità dello Stato nei confronti delle diaspore migratorie, appare interessante ricordare la teoria dell’anomia sviluppata da Merton (2000), attraverso cui l’autore rifiuta il nesso criminalità/patologia individuale, e utilizza il termine devianza sia per riferirsi al comportamento criminale sia a quello burocratico. Sarebbero infatti le mete socialmente determinate a condizionare i comportamenti, indipendentemente dalla loro legittimità; alcune mete sociali infatti – come, ad esempio, il successo economico – vengono enfatizzate più di altre, creando le condizioni per l’anomia. Le persone non possiedono le stesse capacità e possibilità, e chi ne è sfornito tenderà di raggiungere comunque quelle mete primarie indipendentemente dalla legittimità dei mezzi utilizzati. È la struttura sociale che, causando diseguaglianze, per Merton diventa anomica; gli individui appartenenti a classi sociali marginali subiranno questa determinazione di posizione strutturale: essi non presentano quindi comportamenti anomici per cultura ma perché il contesto esterno non permette loro di colmare il divario esistente tra le loro aspirazioni e le reali possibilità di successo. L’appartenenza a quella comunità³⁴, a quella cultura diviene invece in questo contesto specifico indizio di colpevolezza, una sorta di marchio, di stigma; ad esempio, nella relazione sulla politica della sicurezza e dell’informazione del 2015 (p. 72) si legge: «i sodalizi nigeriani, la cui diffusione appare sostenuta dal considerevole afflusso nel nostro territorio di immigrati provenienti dal Paese africano che mostrano un ‘competitivo’ portato criminogeno»³⁵. Prima di passare al prossimo paragrafo, in cui si cercherà di ricostruire la sedimentazione delle informazioni contenute nei rapporti della DIA e dei Servizi di Intelligence, ritengo interessante riportare un passaggio contenuto in una recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna nei riguardi di un gruppo di cittadini nigeriani che rimanda all’ambivalente uso strumentale da parte dei giudici del concetto di “radicalizzazione nel territorio”. Nella parte in cui è necessario dimostrare la pervasività dell’azione illecita del gruppo criminale viene assunta la prova del totale controllo del territorio; nella parte invece in cui si adducono motivi alle misure cautelari la visione si ribalta completamente: i soggetti appartenenti al gruppo criminale sarebbero poco radicati nel territorio e per questo motivo si configurerebbe l’ipotesi di fuga, rischio fondante la legittimità della misura cautelare personale³⁶.

³³ Uno dei testi più blasonati sulla mafia nigeriana è di certo quello di Federici (2019), comandante dei Carabinieri della provincia di Mantova. Federici (2019: 44-45) per spiegare il legame immigrati-criminalità utilizza il paradigma del conflitto – primario e secondario – tra due culture tra loro incommensurabili che pare “naturalmente” portare i soggetti a compiere atti criminali rifugiandosi nella cultura d’origine, benchè cerchi di non attuare generalizzazioni improprie richiamando alla criminalità come “incidente di percorso”. Prologo del libro è a firma di Meluzzi, noto psichiatra forense e criminologo, secondo il quale «la mafia nigeriana è un’organizzazione criminale che ha messo radici in Italia dopo la prima invasione africana degli anni Ottanta del Novecento [...] organizzazione criminale con forti radici culturali [...] al di là di facili pregiudizi ignoranti, è sufficiente sfogliare un manuale di antropologia culturale per capire che la culturalità del crimine è legata alle culture particolari» (Meluzzi in Federici 2019: 21-23). Non essendoci alcun riferimento bibliografico è complicato capire a quali testi di antropologia culturale Meluzzi, ma altresì Federici, facciano riferimento; è interessante notare come nella bibliografia finale l’antropologo maggiormente preso in considerazione sia Lombroso.

³⁴ Si rimanda a Kpae (2016) per un’analisi del nesso tra cultismo e criminalità in Nigeria attraverso le lenti della teoria anomica mertoniana.

³⁵ <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-2015.pdf>

³⁶ In questo senso la razionalità alla base del procedimento di riconoscimento della fattispecie di criminalità organizzata mafiosa per le persone provenienti dalla Nigeria può essere intesa come un dispositivo tanto di soggettivazione quanto di assoggettamento.

Modalità di intestualizzazione del patrimonio informativo

La prima relazione della DIA che rimanda alla “criminalità organizzata extranazionale” operante in Italia è del 1994³⁷, in cui sono contenute tredici righe dedicate alla criminalità cinese. Fino al 1997 compreso, le relazioni dedicano poche righe a tale fenomeno, e solo nel 1998 si rintraccia il primo richiamo a cittadini nigeriani:

Gli immigrati provenienti dalle zone più depresse della Nigeria, sovente coinvolti all'interno delle loro comunità in conflitti tribali anche cruenti, risultano sempre più interessati in attività illecite, quali il traffico di stupefacenti e l'immigrazione clandestina, prevalentemente finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, gestita anche in piena autonomia (Relazione DIA secondo semestre 1998: 13).

Nel 1999 solo una decina di righe sulla “criminalità organizzata africana in genere e nigeriana in particolare” che pare aver compiuto un “salto di qualità” nello sfruttamento della prostituzione e nello spaccio di stupefacenti. La prima relazione in cui alla criminalità organizzata nigeriana viene dedicato un paragrafo a sé stante lungo un'intera pagina è la seconda del 2000, in cui viene sottolineata la minaccia futura che tale organizzazione avrebbe potuto rappresentare. Negli anni successivi l'attenzione nei confronti del fenomeno rimane costante, ma sempre minoritario rispetto ad altri gruppi criminali stranieri, con l'aggiornamento delle operazioni di polizia che vedevano coinvolti cittadini nigeriani (nel primo semestre 2003 viene contestato il reato di associazione di stampo mafioso) e le difficoltà nel condurre le indagini, dovute alla «capacità dei criminali di questa etnia di modificare rapidamente l'iter dei propri traffici» (Relazione DIA secondo semestre 2003: 195), di mimetizzarsi. Negli anni successivi le informazioni disponibili non subiscono molte variazioni ed è solo nel primo decennio del Duemila che la criminalità nigeriana diviene sempre più attenzionata, fino al focus specifico pubblicato nel secondo semestre del 2018. Ma prima di prendere in considerazione tale documento, è interessante guardare come negli anni si sia lentamente costruito il perimetro conoscitivo che oggi permette sempre più spesso di parlarne nei termini di “dati informativi consolidati”, dell'oramai si sa” come fatto dal servizio di intelligence nel focus del dicembre 2020.

Nel secondo semestre del 2011 alla criminalità organizzata nigeriana vengono dedicate quattro pagine (250-254), si rimanda al loro radicamento in Campania e nel Centro-Nord³⁸, ed alla loro duttilità e capacità di stringere alleanze con organizzazioni autoctone, mantenendo un solido legame con il paese di origine. Rispetto alla crescita dell'organizzazione in Sicilia si sottolinea come questa rimanga subordinata alle organizzazioni locali le quali consentirebbero «la convivenza di gruppi organizzati stranieri soltanto in ruoli marginali di cooperazione o di subordinazione in settori quali lo sfruttamento della prostituzione, il traffico e lo spaccio di droga» (Relazione DIA secondo semestre 2011: 254). Sempre nella stessa relazione si riferisce dell'indagine della DDA di Napoli denominata “Black Axe” che ha portato all'esecuzione di una misura cautelare coercitiva personale verso diversi soggetti appartenenti a una organizzazione mafiosa nigeriana il 30 settembre 2011, indagine che «ha documentato gli assetti del gruppo e le violenze, le intimidazioni e il clima di assoluta omertà, tipici della mafia [...] documentati anche nei riti di iniziazione e affiliazione» (Relazione DIA secondo semestre 2011: 254). È solo nella relazione del primo semestre del 2012 (p. 241) che la nazionalità nigeriana compare nel dato disaggregato sui reati associativi per nazionalità (prima ricadeva in “altre nazionalità”). L'attenzione del 2011 e del 2012 di-

³⁷ Si sono analizzate tutte le relazioni a partire dal primo anno di pubblicazione, ovvero il 1992. Di seguito il link all'archivio della DIA: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

³⁸ In tutta la documentazione analizzata la presenza della criminalità straniera nel Nord è spiegata come esito della scarsa penetrazione delle mafie autoctone fuori dai territori di origine; da questo, deriva l'idea che al Nord siano autonomi, mentre al Sud cooperino – più o meno volontariamente – con le mafie autoctone.

minuisce nel 2013, quando viene stralciata la sezione dedicata alla criminalità nigeriana per essere inglobata nel paragrafo dedicato alla “criminalità centroafricana e sub-sahariana”, e in cui si parla dell’operatività di questi gruppi «che, seppur non strutturati in veri e propri gruppi organizzati, sono comunque attivi in sodalizi multi-etnici» (Relazione DIA secondo semestre 2013: 184). Nel 2014 si registra un ulteriore cambio di denominazione del fenomeno criminale riguardante non cittadini, da “organizzazioni criminali allofone” del primo semestre a “altre organizzazioni criminali straniere” del secondo. Nel secondo semestre 2014 la criminalità nigeriana “riconquista” un paragrafo autonomo, benchè condiviso con la non meglio specificata “centroafricana”, in grado di stabilire collaborazioni consolidate con le organizzazioni autoctone (la relazione ne parla nei termini di intermafiosità) (Relazione DIA secondo semestre 2014: 180). Tale capacità adattativa e strategica viene confermata nella relazione del secondo semestre del 2015: «l’analisi dei fenomeni criminali dei sodalizi nigeriani conferma, anche nel semestre in esame, l’elevata pervasività di questi gruppi, peraltro gerarchicamente strutturati e in grado di operare in cooperazione con le organizzazioni criminali autoctone e con altri sodalizi di matrice etnica» (Relazione DIA secondo semestre 2015: 175). Nella relazione del primo semestre 2016 la criminalità nigeriana viene inglobata nel paragrafo sulla criminalità subsahariana³⁹ in cui viene descritta come la più pervasiva, in grado di attivare (*ivi*: 179) «sinergie delinquenziali non conflittuali con autoctoni» dedite allo sfruttamento attraverso catene etniche per reclutare soggetti dediti ad attività illegali e come forza lavoro a basso costo. Nella stessa relazione compare per la prima volta il termine “confraternite” descritte come un «vasto e ramificato network criminale internazionale organizzato sul modello dei clan, all’interno dei quali gli affiliati intimidiscono e sottomettono altri membri e soggetti esterni, praticando rituali voodoo, rapine e sequestri di persona» (Relazione DIA primo semestre 2016: 180). Un interessante scarto informativo avviene nel 2017 rispetto alla struttura dell’organizzazione: se nel primo semestre si parla di una “struttura reticolare” (p. 189), nel secondo invece si riferisce di «organizzazioni criminali nigeriane di matrice cultista», caratterizzate «per la forte componente esoterica a sfondo voodoo o ju-ju», e da «una rigida struttura verticistica» (Relazione DIA secondo semestre 2017: 215).

Nella relazione del secondo semestre 2018 avviene un fatto di estrema importanza: per la prima volta viene prodotto un focus specifico avente ad oggetto una organizzazione criminale straniera (l’unico altro focus prodotto in precedenza è riferito alla criminalità romana – sempre indicizzata nella sezione “Altre organizzazioni criminali nazionali e straniere”). L’approfondimento consta di una premessa, di un paragrafo dedicato alla genesi e all’operatività dei *cults*, il successivo in cui ne vengono elencate le caratteristiche – corredato da immagini dei simboli distintivi – e delle conclusioni. Se nella premessa si rintraccia una esplicita volontà di dimostrare la radicalizzazione sul territorio della criminalità nigeriana – citando il primo arresto di un narcotrafficante nigeriano avvenuta nel 1987 – già in essa si riscontra la tendenza a generalizzare. Subito dopo il richiamo all’operatività storica dei primi gruppi organizzati negli anni Novanta con finalità di spaccio si legge: «spesso irregolari, i cittadini nigeriani sono oggi stanziati su tutto il territorio nazionale, dal nord fino al sud» per poi proseguire – «per meglio comprendere l’entità della loro presenza sul territorio nazionale» – (Relazione DIA secondo semestre 2018: 507) con i dati relativi ai regolari, alla prevalenza di soggetti maschili, alla motivazione primaria dei titoli di soggiorno (richiesta di asilo) per chiudere sui dati riguardanti la disoccupazione, in cui i nigeriani rilevrebbero il tasso più alto. Prima della sezione riguardante i *cults* – che in realtà occupa la maggior parte del focus – vengono velocemente prese in considerazione le tipologie di attività illecite – in primis la tratta – evidenziando l’importanza dell’editto dell’Oba:

³⁹ Solo dal secondo semestre 2017 alla criminalità nigeriana verrà nuovamente dedicato un paragrafo autonomo.

assume sicuramente rilievo un’importante iniziativa, presa il 9 marzo 2018, a Benin City (Stato Edo) dall’Oba (“re”) Eware II, massima autorità religiosa in Nigeria (un re spirituale secondo la popolazione nigeriana), il quale per arginare il fenomeno delle donne sfruttate sessualmente in Europa e assoggettate ai riti voodoo e juju, ha emesso un editto in cui vieta tutti i riti di giuramento che vincolano con maledizioni terribili le ragazze che accettano o cadono nella rete dei trafficanti di esseri umani. L’editto ha imposto ai native doctors dello Stato di Edo di annullare tutte le maledizioni e i giuramenti posti sulle vittime di tratta, lanciando al contempo una maledizione su coloro che costringessero ancora le vittime a prestare giuramento (Relazione DIA secondo semestre 2018: 508).

Non è mia intenzione condurre in questo contesto una disamina accurata della tratta nigeriana, che meriterebbe un ragionamento lungo ed articolato; mi limiterò a constatare esclusivamente due aspetti che ritengo essere di rilievo ai fini dell’analisi qui proposta. Il primo afferisce alla impropria generalizzazione dei poteri dell’Oba Eware, il quale non rappresenta voce autorevole per tutta la regione nigeriana⁴⁰. Il secondo invece riguarda una sorta di doppio standard rispetto alle maledizioni evocate; una maledizione cattiva che intrappola nell’assoggettamento viene annullata da una maledizione buona che colpirebbe coloro che continuano a praticarla. Questo aspetto appare molto interessante in quanto da una svalutazione dell’effettività di tali vincoli si è evidentemente passati ad una adesione alla loro capacità di potere. Non è quindi la maledizione in sé a non essere creduta, ma a partire da una valutazione morale sulle sue finalità, se buone o cattive, si decide in merito alla loro validità e conseguentemente efficacia. Ciò è molto interessante in quanto permetterebbe – in potenza – di ribaltare tutti i dinieghi alle richieste di protezione internazionale per mancata credibilità come precedentemente segnalato. Tale passaggio di valutazione dei rituali, da una superstizione irrazionale alla sua abilitazione funzionale, si rintraccia anche nella sezione successiva riguardante i *cults* e le confraternite. Si legge infatti «Costituiscono un fattore di coesione molto elevato le ritualità magiche e fideistiche, che, unite al vincolo etnico, e alla forte influenza nella gestione da parte delle lobby in madrepatria, produce una forma di assoggettamento psicologico molto forte» (Relazione DIA secondo semestre 2018: 512). Si potrebbe leggere questo passaggio come una ammissione di colpevolezza per non avere riconosciuto in tanti anni la pragmaticità di tali vincoli, ma la sensazione è invece quella di una implicita valutazione di arretratezza culturale⁴¹. Poco dopo nella relazione, infatti, si legge: «la violenza è generalmente indirizzata verso connazionali [...] che difficilmente ricorrono alla giustizia anche perché quasi mai riescono a percepirsi come vittime di reato» (*idem*). Tale arretratezza, per comporre l’immaginario tribale, si completa con un passaggio interessante contenuto nelle conclusioni del focus:

L’analisi proposta nei paragrafi precedenti restituisce l’immagine di una criminalità nigeriana che nonostante la pluralità dei gruppi (*cults*) che la compongono, si presenta compatta e con una fisionomia del tutto peculiare. Si tratta di *cults* che nel tempo sono stati in grado non solo di avviare importanti sinergie criminali con le organizzazioni mafiose autoctone, ma di diventare essi stessi associazioni di stampo mafioso [...] Il tutto, sommato ad una componente mistico-religiosa, a codici di comportamento ancestrali e ad un uso indiscriminato della violenza, che in

⁴⁰ Il 16 aprile 2021 si è tenuta in diretta zoom una interessante tavola rotonda organizzata da ASGI intitolata “La trasformazione delle modalità di assoggettamento delle vittime di tratta nigeriane a scopo di sfruttamento sessuale” in cui si sono evidenziate le criticità rispetto all’efficacia dell’editto e al sempre presente rischio di *retrafficking*. L’incontro è stato moderato dall’avv. Salvatore Fachile, e ha visto la partecipazione di Blessing Okoedion (Weavers Hope), Fatimah Ehikhebolu (Coop. Dedalus), Smath Eve Emmy (ARCI), Cynthia Aigbe (Coop. Eva), Faith Osayamen (Consorzio Sale della Terra), Maryam Idris Abdulkadir, OdinaKaonye Lagi. Di seguito il link alla registrazione video: https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1376283652742120

⁴¹ Nelle conclusioni del focus si legge infatti che i gruppi nigeriani «sono noti per l’adozione di pratiche primitive» (Relazione DIA secondo semestre 2018: 541).

molti casi ha addirittura impressionato gli stessi mafiosi italiani. Ci si trova così di fronte ad una mafia, tribale e spietata (Relazione DIA secondo semestre 2018: 540).

Credo che il passaggio finale di questo stralcio possa inserirsi pienamente in quella strategia funzionale attuata dalle mafie autoctone per riabilitare la loro immagine se comparate con le organizzazioni straniere; ciò che colpisce – essendo un documento prodotto dalla DIA – è che formulare una tale affermazione svela implicitamente che tale strategia è efficace altresì con gli inquirenti⁴².

Se prendiamo in considerazione poi la trama delle relazioni dei servizi di intelligence, si possono rintracciare le medesime caratteristiche di intestualizzazione delle informazioni, benché alcuni dati risultino in parte contrastanti. Se nel patrimonio informativo della DIA – come indirettamente dimostrato dal focus dedicato – la criminalità organizzata nigeriana ha raggiunto un grado di autonomia e strutturazione indipendente paragonabile alla capacità di condurre illeciti delle mafie nostrane, nella relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza dello stesso anno se ne parla in termini leggermente diversi: «si inserisce in questa fase evolutiva l'intensificazione dei rapporti con la criminalità organizzata nazionale, connotati da un vario livello di subalternità o di interazione, a seconda delle regioni di insediamento e del grado di influenza, a livello locale, delle organizzazioni autoctone» (2018: 72)⁴³. Le mafie autoctone, che sfruttano la «proliferazione frattale di poteri e subalternità» (Santoro 2000: 16), «hanno bisogno di sudditi, di individui sottomessi al loro volere. L'ideale antropologico che esse propugnano [...] è l'uomo privo delle qualità che sarebbero tipiche del cittadino» (Armao 2000: 22). Seguendo questo ragionamento è facilmente intuibile come dei non cittadini, ancor più se invisibili giuridicamente, siano i sudditi prediletti delle organizzazioni mafiose, a partire dal fatto che non possono avvalersi della protezione dello Stato⁴⁴. L'impossibilità di denunciare violenze o ritorsioni da parte dei non cittadini irregolari non è aspetto di second'ordine; nella già citata sentenza 57896/2017 si legge infatti che l'omertà è accertata indipendentemente dall'adesione all'associazione «ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale»; non viene mai problematizzato il fatto che queste persone non possano così facilmente avvalersi della protezione dello Stato, e se irregolari la loro sola presenza rappresenta già di per sé un reato. In questo senso si potrebbe superficialmente confermare il nesso clandestinità/naturale inclinazione al crimine; qui invece si intende problematizzare come siano le modalità di intestualizzazione del fenomeno rintracciate nei diversi rapporti ad enfatizzarlo o indurre il lettore a pensare implicitamente in tal senso. Nelle relazioni, tanto della DIA quanto dei servizi di intelligence, per introdurre il fenomeno della criminalità nigeriana si rimanda ai dati rispetto alla irregolarità⁴⁵ e ai dinieghi della domanda di protezione internazionale. Negli ultimi anni sono stati inoltre enfatizzati i dati relativi agli sbarchi quasi a voler implicitamente ricondurli ad una clandestinità inevitabile e quindi alla loro futura appartenenza al gruppo criminale della comunità di riferimento («la mafia sbarca»: come se fossero già affiliati tutti)⁴⁶. I servizi di Intelligence procedono nello

⁴² Per una etnografia su come il panico del «voodoo» aveva permeato le stesse forze di polizia olandesi coinvolte nei casi di tratta dalla Nigeria si veda Van Dijk (2001).

⁴³ <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2019/02/Relazione-2018.pdf>

⁴⁴ Come sottolineato da Centonze: «si tratta pertanto di forme di sfruttamento illecito multiformi, che hanno come obiettivo quello di comprimere gli spazi di libertà personale dell'immigrato clandestino, asservendolo agli interessi della consorteria che lo gestisce, in un'ottica di perseguimento di profitti illeciti, rispetto ai quali rimangono estranei i migranti, che rappresentano solo l'oggetto di un commercio illecito, diretto o indiretto che sia» (Centonze 2019: 112).

⁴⁵ Interessante notare come sempre più spesso le relazioni inizino a descrivere il fenomeno richiamando il primo flusso clandestino di nigeriani degli anni Ottanta; in realtà, in quegli anni, non vi era ancora alcuna normativa che regolasse i flussi migratori e ne tipizzasse le tipologie, tanto meno quindi la loro irregolarità o clandestinità.

⁴⁶ Ai fini del ragionamento qui proposto risulta utile ricordare le parole di Palidda: «the phenomenon of criminalization has always been present and has occurred with more or less intensity depending upon the surrounding conditions [...] The

stesso modo di quanto rintracciato per la DIA; ad esempio, nella relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza del 2008 (p. 48)⁴⁷ si legge infatti che il repentino aumento di clandestini sbarcati di nazionalità nigeriana è stato possibile «verosimilmente in ragione dell’incrementata operatività dei sodalizi di quelle matrici etniche». Nel focus dedicato del dicembre 2020 più volte citato in precedenza vengono riportati anche i numeri dei cittadini nigeriani regolari, senza alcuna spiegazione o nesso con il contesto informativo in cui vengono inseriti, rimandando invece questo dato a percentuali tese a dimostrarne la pericolosità. Sembrano quindi queste modalità di costruzione delle informazioni contenute nei documenti ufficiali – accostando i dati dei cittadini nigeriani regolari a quelli di coloro cui è stato contestato un reato, producendo focus specifici che però non fanno altro che ribadire quanto già documentato in precedenza – ad attivare quel processo di criminalizzazione di cui parla Wortley (2009); nel caso dei cittadini nigeriani esso appare quindi sia esito sia struttura dell’intero patrimonio informativo a disposizione. Ad esempio, benchè negli ultimi anni stiano aumentato i documenti riguardanti la criminalità organizzata nigeriana, dal punto di vista del contenuto si registra una tendenza alla sintesi; ed anzi, oltre che a riportare in modo ridonante le stesse informazioni si registra la tendenza a semplificare – fin quasi a banalizzarle – aspetti complessi del fenomeno che invece andrebbero meglio indagati, primo fra tutti le confraternite e i *cults*. Nelle relazioni della Dia si ritrova inoltre il rimando alla capacità dei gruppi criminali stranieri di creare alleanze, cooperazione funzionale, ma se ne parla come se fosse una cosa straordinaria, ed in ogni caso tali relazioni transnazionali vengono contestate quali aggravanti⁴⁸; dal punto di vista dell’implicito è come se fosse ancora radicata la teoria del conflitto culturale di Selling⁴⁹ degli anni Trenta del Novecento secondo cui il conflitto tra culture è la causa fondamentale della criminalità.

Conclusioni, ovvero più domande che certezze

La riflessione proposta, come autoevidente, non aspira a fornire un quadro completo e risposte certe, semmai svolge funzione esattamente contraria, cioè porta come risultato una serie di interrogativi di un fenomeno complesso che è difficile perimetrare del tutto. Le complesse questioni soggiacenti al fenomeno aprono infatti la strada ad un necessario e doveroso ripensamento critico della metodologia comparativa *tout court* e del sillogismo. Esito quindi di questo tentativo di riflessione permette però di delineare ulteriori domande o piste epistemiche. Innanzi tutto, seguendo la definizione foucaultiana (Foucault 1998) la nostra comprensione del fenomeno mafioso – sia autoctono, sia straniero – appare pienamente essere un sapere assoggettato⁵⁰, precostruito a partire da stereotipi legati alla provenienza e alla cultura⁵¹. E soprattutto, ad una idea di cultura fissa, monolitica, essenzializzata nei tratti caratteristici, etnocentrica ed evolucionista; una cultura colpevole di generare conflitto e

globalized neo-liberal development produce an important change in the phenomenon, first because destination countries [...] require limited labour often inferiorized by racial, ethnic discrimination and increasingly restrictive migration policies. Migration prohibitionism (both in origin and destination countries) is the cause of irregular migration and the increasing criminalization of it» (Palidda 2009: 314).

⁴⁷ <https://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento2008.html>

⁴⁸ L’aggravante della transnazionalità è stata introdotta con la L. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo. Per un’analisi critica si veda Mingione (2018).

⁴⁹ Si rimanda a Williams, McSchane 1999: 68 e seguenti.

⁵⁰ Per «saperi assoggettati intendo due cose. In primo luogo, voglio designare dei contenuti storici che sono stati sepolti o mascherati dentro carenze funzionali o in sistematizzazioni formali [...] In secondo luogo [...] intendo tutta una serie di saperi che si erano trovati squalificati come non concettuali o non sufficientemente elaborati» (Foucault 1998: 16).

⁵¹ In questo senso Cosa Nostra può essere intesa come archetipo che determina i confini dell’immaginario rispetto alla mafia.

incomunicabilità, sebbene le riflessioni antropologiche – soprattutto a partire dagli anni Settanta del Novecento – abbiano cercato di riscrivere il concetto, parlandone nei termini di porosità, dinamismo, fluidità, reciprocità⁵².

Se negli anni Novanta, Quassoli (1999: 51) vedeva nel caso albanese un «classico esempio di costruzione etnica del crimine» pare appropriato dire che nel nuovo millennio questo è avvenuto con la criminalità nigeriana. Tale affermazione non intende affatto ridimensionare le violenze compiute da alcuni cittadini nigeriani, ma ha semplicemente l'obiettivo di problematizzare la tendenza etichettante a partire dalla nazionalità di appartenenza, consapevole che questa generalizzazione impropria può essere molto pericolosa e implicare effetti perversi⁵³. Si pensi ad esempio agli effetti della logica del retaggio culturale del Sud, secondo cui in ogni meridionale albergherebbe DNA mafioso e alla conseguente fatica delle persone che vivono in territori di mafia nel dimostrare (al Nord) di combattere realmente quel sistema e di non farne parte. Sembrano quindi ancora attuali le parole di Armao:

quasi seguendo l'oscillazione di un pendolo si passerà, periodicamente, dall'adesione a interpretazioni di tipo vagamente comportamentistico che equiparano la mafia a una forma di devianza sociale e a un meccanismo di ascesa sociale, alla prevalenza dell'impostazione rigidamente strutturalista che si spinge fino a rivendicare la scoperta nella mafia di un complotto alieno a base etnica, fomentato dagli immigrati (Armao 2000: 16).

Sembriamo quindi ancora vittime del pensiero lombrosiano sia per quanto riguarda l'identificazione del criminale nato⁵⁴ sia per quanto riguarda la distinzione tra questo e il criminaloide. In questo senso, ripensando al focus della DIA del 2018 e all'affermazione sulla valutazione dei mafiosi autoctoni della violenza (inumana?) di cui i nigeriani sarebbero capaci, appare interessante riprendere la distinzione lombrosiana tra criminale e criminaloide a commento di fatti delittuosi avvenuti nella Banca d'Italia⁵⁵. I reati posti in essere dal criminaloide, quello che oggi identificheremmo come criminale col colletto bianco, sono meno gravi – perché meno violenti – di quelli del criminale nato. Ma siamo sicuri che una mafia silente, in grado di infiltrarsi nelle maglie del mondo legale tanto di quello istituzionale, sia meno pericolosa?

Le resistenze culturali interne nel riconoscere la mafiosità fuori da quei territori cristallizzati nell'atavismo⁵⁶ fanno da contraltare alla relativa facilità con cui abbiamo riconosciuto il 416 bis all'Altro. Ma la logica che determina i due atteggiamenti è la medesima: etnicizzazione di comportamenti di sopraffazione (più o meno violenti). Il riconoscimento formale delle caratteristiche rappresentative il sodalizio criminale di stampo nigeriano rimanderebbero quindi al *plot* delle nostre mafie per quanto riguarda l'istituzionalizzazione delle stesse, a partire dalla vulgata del “facevano cose

⁵² Si rimanda quanto meno al celebre invito di Geertz (1999: 60) a non considerare le culture come “stampini per biscotti”.

⁵³ Tale scarto di credibilità, non accordata a determinati soggetti a partire dalla loro appartenenza, può generare la cosiddetta “profezia che si autoadempie” di Merton, il quale introduce nella sua teoria sociologica la “definizione di situazione” di Thomas del 1928: «se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze» (Merton 2000: 765).

⁵⁴ Secondo cui i criminali presentavano una anormalità fisica di natura atavica (cioè, subumana o primitiva). Appaiono infatti ancora validi gli schemi retorici dell'entimema e del dialele lombrosiani. Se nell'entimema si sostituisce il termine “anarchico” con “immigrato” l'equazione diventa: con la premessa maggiore implicita (chi commette reati è criminale e pazzo) e quella minore (gli immigrati commettono crimini per loro scopi pratici) la conclusione è che gli immigrati sono criminali e pazzi; procedendo nello stesso modo nel ragionamento circolare della dialele avremmo la premessa maggiore (gli immigrati sono criminali e pazzi), la premessa minore implicita (i criminali e i pazzi hanno il tipo criminale) e la conclusione (gli immigrati hanno il tipo criminale). Per una lettura critica del lascito lombrosiano all'interno delle scienze sociali si veda Altobelli (2016).

⁵⁵ Vedasi appendice al testo di Altobelli (2016).

⁵⁶ Appare infatti ancora non del tutto superato l'immaginario prodotto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento da alcuni studiosi appartenenti al filone culturalista, come il familismo amorale di Blanfield, la subcultura siciliana omertosa descritta da Hess e la sindrome dell'arretratezza coniata da Pitù.

buone” con un rigido codice d’onore che nel tempo sono degenerate⁵⁷. La gerarchia interna che oggi si riscontra con tanta facilità è però precedente o successiva alla migrazione? Non è che la maggiore istituzionalizzazione dei ruoli all’interno dei gruppi nigeriani sia un tentativo di mimetizzazione con il mondo criminale dovuto al riconoscimento mancato nel mondo legale? Tali interrogativi aprono infatti ad una riflessività critica del proprio contesto culturale dove sarebbe più appropriato parlare di “simbiosi mutualistica” (Pellegrini 2018) piuttosto che di “colonizzazione” (Dalla Chiesa, Cabras 2019). Non più quindi una “colonizzazione” che rimanda ad una «occupazione (più o meno violenta) di un certo territorio, sulla base di una qualche pianificazione della sua utilizzazione», piuttosto una “simbiosi mutualistica” in base alle quale:

organismi di specie diverse instaurano una associazione intima, generalmente sfociante in fenomeni di coevoluzione. Il prodotto di tale processo comporta un vantaggio reciproco per gli individui associati i quali, senza essere obbligati a tale rapporto, possono vivere anche indipendentemente gli uni dagli altri (Pellegrini 2018: 22-23).

Se si rintraccia una comunanza di intenti – secondo la logica dell’interesse egoistico – tanto nel sistema mafioso quanto in quello capitalistico (sfruttamento della vulnerabilità e dei vuoti normativi che si traduce in una difficoltà dei diritti nel divenire sostanziali e realmente esigibili per tutte e tutti⁵⁸) allora è possibile immaginare che non sia più la logica dell’appartenenza a determinare le regole della mobilità delle organizzazioni mafiose, bensì quella degli affari⁵⁹. Appare quindi crearsi un paradosso, che per essere esplicitato richiede una breve premessa. Se di certo, come già individuato da Franchetti (1993) a fine Ottocento, le organizzazioni criminali sono associazioni finalizzate all’esercizio della prepotenza, appare interessante comprendere se in queste relazioni si riproducono le stesse dinamiche di ineguaglianza caratterizzanti l’inserimento dei non cittadini nel mercato del lavoro legale e più in generale nella società italiana. È plausibile che dei non cittadini, molto spesso confinati ai margini e nell’invisibilità sociale, riescano in ambiente criminale a competere, sostituire e dominare la criminalità organizzata autoctona? L’interpretazione del Dipartimento di pubblica sicurezza in un focus dedicato alla mafia nigeriana del dicembre 2020 (p. 7)⁶⁰ appare affermativa in questo senso, riportando infatti una “minore incisività” dei clan autoctoni «dovuta all’azione di contrasto delle Forze di polizia, [la quale] ha creato condizioni più favorevoli per la mafia nigeriana». Esattamente come avvenuto in alcuni settori del mercato legale, lasciati vuoti dagli autoctoni, in ambiente criminale si starebbe assistendo al medesimo processo di sostituzione. Se prendiamo questo parallelismo come fondato, è necessario però applicare all’analisi del fenomeno criminale le stesse interpretazioni del contesto legale, in cui i non

⁵⁷ Lo stesso cambiamento deviante avvenuto per Cosa Nostra è riflesso nella ricostruzione della storia delle confraternite e dei *cults*. In tutti i documenti istituzionali analizzati, dalle relazioni della DIA ai rapporti del servizio di intelligence, si riporta in modo acritico la svolta criminale avvenuta negli anni Ottanta; si rimanda genericamente allo stato di crisi innescato dalla crisi petrolifera, responsabile della degenerazione delle confraternite universitarie da movimenti per la giustizia sociale a bande di criminali, ma non si è ritrovato mai alcun rimando, ad esempio, al ruolo dell’ENI nelle stesse regioni al centro delle crisi. Per una sintetica ricostruzione storica e di contesto si veda Bergman (2016); per un’analisi sul ruolo dei legami familiari nella perpetrazione del cultismo si rimanda a Okunola e Oke (2013).

⁵⁸ La mafia «offre un bene che lo Stato non è in grado di offrire» (Catanzaro 1988: 178).

⁵⁹ Tesi sostenuta nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia della XVII legislatura, seduta del 7 febbraio 2018 (<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1066861.pdf>). Come sottolineato da Dino: «Ciò che distingue la mafia dalla comune criminalità è proprio la capacità di creare un sistema di interdipendenze transclassista, di costruire rapporti e legami di reciproca convenienza» (Dino 2006: 156).

⁶⁰ Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, “La mafia nigeriana in Italia. Focus”, Roma, dicembre 2020, reperibile al seguente link: https://www.poliziadistato.it/statics/41/focus_la_mafia_nigeriana_in_italia_dicembre_2020.pdf

cittadini subiscono gravi discriminazioni e solitamente sono confinati ai cosiddetti lavori delle 5P: poco pagati, penalizzati socialmente, pericolosi, precari, pesanti (Ambrosini, 2011). Procedere in questo senso, apre la strada alla considerazione che come nel mercato legale i non cittadini vengono identificati come “utili invasori” (Ambrosini, 1999) – a patto rimangono in una condizione di subalternità rispetto ai cittadini (Castles 1995; Donatiello, Moiso 2017) – nello stesso modo essi sono utili alla criminalità autoctona per svolgere azioni illegali e criminali. La rappresentazione emergente dai documenti analizzati rimanda invece ad una capacità – in ambito criminale – dei cittadini nigeriani di smarcarsi dalla logica dell’integrazione subalterna. Che il mondo criminale sia più aperto e meritocratico di quello legale?⁶¹ Di certo, cercare di ricondurre specifici reati a specifiche nazionalità, oltre a non avere senso, rischia di minare qualsiasi tipo di tentativo conoscitivo dei fenomeni criminali contemporanei – fermo restando che esistono delle specializzazioni funzionali (Becucci 2006). Non bisogna infatti sottovalutare la reciprocità di influenza: come, seppure con le diverse specificità, le mafie autoctone hanno tra loro dialogato e si sono evolute nel tempo, così è necessario guardare alla globalizzazione dei fenomeni criminali transnazionali e cioè a come le cosiddette nuove mafie abbiano una relazione con quelle storiche. Guardare un fenomeno del crimine organizzato transnazionale basandosi sui parametri originali dell’identità mafiosa può facilmente indurre a generalizzazioni improprie e creazione di idealtipi devianti rispetto alla realtà. Come sottolineato da Dino e Pepino, è «necessario pensare alle mafie non più come singole organizzazioni ma come sistemi composti da realtà plurime e profondamente interconnesse» (Dino, Pepino 2008: 10). E la necessità di coltivare domande, costruire parametri di linguaggio – e quindi di pensiero – condivisi su cui costruire una traduzione reciproca, problematizzare l’ormai dato per scontato appaiono azioni sempre più doverose in un ordinamento fondato sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

Bibliografia

- Altobelli, D. 2016. *L’utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso*. Milano. Mimesis.
- Amato, G. 2015. Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra ‘diritto penale giurisprudenziale’ e legalità. *Diritto Penale Contemporaneo*, 1: 266-281.
- Ambrosini, M. 1999. *Utili invasori. L’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro*. Milano. FrancoAngeli.
- Ambrosini, M. 2011. *Sociologia delle migrazioni*. Bologna. Mulino.
- Armao, F. 2000. *Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio locale*. Torino. Bollati Borin-ghieri.
- Becucci, S. 2006. Criminalità multietnica. I mercati illegali in Italia. Roma-Bari. Laterza.
- Benincasa, G. 2021. *Mala capitale. Cosa resta della più grande inchiesta contro la criminalità capitolina?* Roma. Castelvecchi.
- Bergman, B. 2016. From fraternal brotherhood to murderous cults: the origin and mutations of southern Nigeria’s confraternities from 1953 onwards. *Pursuit*, 7 (1): 11-23.
- Bourdieu, P. 1988. *La parola e il potere*. Napoli. Guida.

⁶¹ Il modello della razzializzazione funzionale si apre a due interpretazioni: il capitalismo (che ben si sposa con logica del guadagno di pochi attraverso la sottomissione di tanti) e le organizzazioni mafiose, perseguendo lo stesso fine, incontrandosi diventano talmente “meritocratici” da riconoscere abilità criminali al di là delle gerarchie di potere tra autoctoni e migranti, oppure, mantenendo la stessa gerarchia di accaparramento ineguale di potere, seguono le logiche di integrazione subalterna? Sembra interessante porsi questa domanda considerando la narrazione ufficiale che della mafia nigeriana viene fatta, sia dal punto di vista politico sia da quello comunicativo istituzionale più ampio, come si è cercato di dimostrare in questo contributo.

- Brivio, A. 2021. Assoggettamento da juju? Decostruire le categorie della dipendenza tra le giovani migranti dalla Nigeria. *ANUAC*, 10 (1): 161-185.
- Cabot, H. 2011. Rendere un ‘rifugiato’ riconoscibile: performance, narrazione e intestualizzazione in una ONG ateniese. *Lares*, 77 (1): 113–134.
- Calderoli, L. 2007. «Riti magici e prostituzione nigeriana: l’esperienza di una consulenza antropologica per un tribunale italiano», in *La vita in prestito: debito, dipendenza e lavoro*. Solinas, P. G. (a cura di). Lecce. Argo: 257-280.
- Canato, M. C. 2020. L’art. 416-bis c.p. alla ‘prova’ delle cd. ‘nuove mafie’: dall’esteriorizzazione della forza di intimidazione alla ‘riserva di violenza’. *Giurisprudenza Penale Web*, 12, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/12/Canato_gp_2020_12-1.pdf.
- Castles, S. 1995. How nation-states respond to immigration and ethnic diversity. *Community*, 21 (3): 293-308.
- Catanzaro, R. 1984. La mafia come fenomeno di ibridazione sociale. Proposta di un modello. *Italia contemporanea*, 156: 7-41.
- Catanzaro, R. 1988. Il governo violento del mercato. Mafia, impresa e sistema politico. *Stato e Mercato*, 23: 177-212.
- Centonze, A. 2019. Il controllo dei flussi migratori clandestini e il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale: gli equivoci e le sfide ermeneutiche. *Il Diritto Vivente*, 1: 105-121.
- Dalla Chiesa, N., Cabras, F. 2019. *Rosso mafia. La ‘ndrangheta a Reggio Emilia*. Firenze. Bompiani.
- De Lauri, A. 2013. *Antropologia giuridica. Temi e prospettive*. Città di Castello. Mondadori.
- Di Liddo, M., Terenghi F., Cerasuolo A., Piol V. 2019. *Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa occidentale*. Farnesina. Centro Studi Internazionali, Intellegit, <https://www.cesi-italia.org/contents/Analisi/le%20capacit%C3%A0%20italiane%20di%20contrasto%20alla%20criminalit%C3%A0%20organizzata.pdf>
- Dino, A. 2006. «Confini e dimensioni del crimine mafioso: alcuni problemi metodologici», in *La violenza tollerata. Mafia, poteri, disobbedienza*. Dino, A. (a cura di). Milano. Mimesis: 141-172.
- Dino, A., Pepino, L. 2008. *Sistemi criminali e metodo mafioso*. Milano. Franco Angeli.
- Donatiello, D., Moiso, V. 2017. Titolari e riservisti. L’inclusione differenziale di lavoratori immigrati nella viticoltura del Sud Piemonte. *Meridiana*, 89: 185-210.
- Douglas, M. 1990. *Come pensano le istituzioni*. Bologna. Mulino.
- Falcone, G. 2008. *Cose di Cosa Nostra*. Milano. Rizzoli.
- Federici, F. 2019. *Il lato oscuro della mafia nigeriana in Italia*. Mantova. OLIGO.
- Foucault, M. 1998 [1997]. *Bisogna difendere la società*. Milano. Feltrinelli.
- Franchetti, L. 1993. *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*. Roma. Donzelli.
- Gambetta, D. 1994. *La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata*. Torino. Einaudi.
- Geertz, C. 1999. *Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo*. Bologna. Mulino.
- Geertz, C. 2001. *Antropologia interpretativa*. Bologna. Mulino.
- Gribaldo, A. 2013. «Violenza, intimità, testimonianza. Un’etnografia delle dinamiche processuali», in *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*. Creazzo G. (a cura di). Bologna. Il Mulino: 237-270.
- Gribaldo, A. 2021. *Unexpected subjects: Intimate partner violence, testimony, and the law*. Chicago. HAU Books.
- Hull, M. S. 2012. Documents and Bureaucracy. *Annual Review of Anthropology*, 41: 251–67.
- Kpae, G. 2016. Cultism and violent crime: an appraisal of the security challenges in the Niger Delta of Nigeria. *International Research Journal of Social Science*, 5 (12): 27-41.

- Merry, S. E. 1992. Anthropology, Law, and Transnational Processes. *Annual Review of Anthropology*, 21: 357-379.
- Merton, R. K. 2000. *Teoria e struttura sociale*. Vol. 2, *Studi sulla struttura sociale e culturale*. Bologna. Mulino.
- Mezzadra, S. 2004. Confini, migrazioni, cittadinanza. *Scienza & Politica*, 30: 83-91.
- Mingione, A. 2018. La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni. *Diritto Penale Contemporaneo*, 2: 5-21.
- Nader, L. 2003. *Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica*. Napoli. ESI.
- Okunola, R. A., Oke, E. A. 2013. The Role and Interplay of the Family in the Perpetuation of Campus Cultism. *The Social Science*, 8 (6): 552-559.
- Palidda, S. 2009. The criminalization and victimization of immigrants: a critical perspective. *Sociology of Crime, Law and Deviance*, 13: 313-326.
- Palumbo, B. 2020. *Piegare i santi. Inchini rituali e pratiche mafiose*. Bologna. Marietti.
- Pellegrini, S. 2018. *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*. Roma. Ediesse.
- Quassoli, F. 1999. Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto. *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1: 43-75.
- Remotti, F., Motta, R. 2006. *Temi di antropologia giuridica. Riflessioni e aggiornamenti su antropologia giuridica e discipline affini*. Torino. Trauben.
- Riles, A. 2006. *Documents: Artifacts of Modern Knowledge*. Ann Arbor. University of Michigan Press.
- Santoro, M. 2000. *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*. Verona. Ombre Corte.
- Scalia, V. 2016. *Le filiere mafiose. Criminalità organizzata, rapporti di produzione, antimafia*. Roma. Ediesse.
- Taliani, S. 2012. "Coercion, fetishes and suffering in the daily lives of young Nigerian women in Italy. *Africa*, 82 (4): 579-608.
- Van Dijk, R. 2001. "Voodoo" on the Doorstep: Young Nigerian Prostitutes and Magic Policing in the Netherlands. *Africa*, 71(4): 558-586.
- Visconti, C. 2015. Mafie straniere e 'Ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta del 416 bis?. *Diritto penale contemporaneo*, 1: 353-381.
- Williams, F. P., McSchane, M. D. 1999. *Devianza e criminalità*. Bologna. Mulino.
- Wortley, S. 2009. Introduction. The immigration-crime connection: Competing theoretical perspectives. *Journal of International Migration and Integration*, 10 (4): 349-358.
- Zammarchi, N. 2023. I secret cults nigeriani. Aspetti criminologici e penalistici di un fenomeno in espansione. *La legislazione penale*, <https://www.lalegislationepenale.eu/i-secret-cults-nigeriani-aspetti-criminologici-e-penalistici-di-un-fenomeno-in-espansione-nicolo-zammarchi/>